

Definizione liti tributarie a tenuta costituzionale

Consulta

Respinte le questioni di legittimità sollevate dalle Cgt di Calabria e Lazio

Scelta del legislatore in armonia con il fine deflattivo del contenzioso

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Non presenta profili di incostituzionalità la norma che ha previsto la recente definizione agevolata delle controversie tributarie: la Consulta infatti, ha escluso tutte le questioni sollevate di possibile illegittimità della norma con la sentenza nr. 189 depositata il 28 novembre.

Le Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e del Lazio hanno sollevato la possibile incostituzionalità dell'ultima definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta nell'ordinamento con la legge 197/2022. Secondo i Collegi sarebbero state molteplici le questioni di dubbia legittimità.

Innanzitutto, i rimettenti hanno rilevato che l'estinzione del giudizio conseguente alla definizione accomunava due situazioni non omogenee ossia quella del contribuente che avesse parzialmente versato l'importo dovuto rispetto a quello che aveva già corrisposto integralmente quanto preteso con l'atto impugnato.

Così facendo, infatti, i due contribuenti avrebbero definito la contro-

versia con importi diversi.

Inoltre, secondo i giudici rimettenti, dovendo procedere all'estinzione del giudizio, quasi in via automatica, senza un controllo sull'ammissibilità della domanda e sul pagamento eseguito, risultava pregiudicata la parità delle condizioni delle parti del processo. Tale cessazione, infatti, avrebbe determinato una sostanziale irretrattabilità del provvedimento di estinzione se dichiarato con ordinanza collegiale, con la conseguenza che l'amministrazione, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, non avrebbe avuto strumenti per opporsi alla statuizione.

In proposito peraltro, la norma sulla definizione ha introdotto un nuovo motivo speciale di revocazione avverso il provvedimento di estinzione che però avrebbe dato luogo ad un'ipotesi di impugnazione estranea alle regole sul processo tributario.

Infine, il Collegio rimettente rilevava altresì l'illegittimità della previsione secondo la quale l'eventuale di-

niego della definizione doveva impugnarsi dinanzi al giudice del processo pendente rischiando così di compromettere il diritto di difesa: nel caso, infatti, in cui il processo pendente fosse in appello, la valutazione sul diniego sarebbe stata unica, precludendo la possibilità di una revisione della decisione.

La Corte costituzionale ha innanzitutto rilevato che la scelta di estinzione del giudizio anche solo con il pagamento della prima rata appare in armonia con il dichiarato fine deflattivo del contenzioso.

L'estinzione stabilita dalla norma rappresenta una forma atipica di definizione dell'obbligazione fiscale mediante pagamento in misura predefinita dalla quale deriva la chiusura della controversia. Si tratta di una scelta libera del contribuente, nella quale si inserisce anche quella di versare ratealmente il dovuto.

In caso di omesso versamento di quanto previsto per la definizione, è comunque prevista l'iscrizione a ruolo, aggravata di interessi e sanzioni.

Con riferimento, all'eventuale giudizio di revocazione e all'impugnazione del diniego, la Consulta ha rilevato che si tratta di processi che si potrebbero svolgere anche congiuntamente. Il giudice della revocazione, infatti, può essere investito contemporaneamente della simmetrica impugnazione del diniego di definizione, dal cui accoglimento discenderebbe l'eliminazione del motivo revocatorio. Egli dovrebbe valutare se sia venuto meno quel determinato fatto che ha condotto all'estinzione del giudizio, atteso che dalla validità del diniego discenderebbe la eventuale prosecuzione del processo.

CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

Principio rispettato

La Consulta con la sentenza 189 di ieri ha escluso anche una violazione del principio di capacità contributiva, in quanto la disciplina contestata risulta coerente con i presupposti economici e non si riduce a un intervento contrario al dovere tributario, né tale da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione.